

Publicato il 04/03/2021

**N. 00589/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 264 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Aurillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Annalisa Pelucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla, 6;

Regione Lombardia non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) provvedimento di esclusione -OMISSIS-emesso dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, Unità Gestione Attività e Procedure, in data 02.11.2020, a firma del Direttore di Area -OMISSIS-,

notificato in data 20.11.2020 con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato alla richiedente che: “non sussiste la condizione abitativa di cui al punto 11.6.B) dell'Avviso 880, e al punto 11.B) dell'Allegato 1, del cit. R.R. 4/2017 (- 0,5 punti), in quanto dalla documentazione in atti e da verifiche anagrafiche, lei non risulta convivere anagrafi-camente con altro o più nuclei familiari distinti, aventi un legame di parentela o affinità”;

b) graduatoria definitiva per ID e della graduatoria definitiva per punteggio I-SBAR pubblicate dal Comune di Milano;

c) tutti gli atti istruttori inseriti nel procedimento, se esistenti;

d) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, anche non conosciuto e successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Relatore il dott. Alberto Di Mario nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021 celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.1, comma 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n.183 convertito in Legge 26 febbraio 2021, n.21, ed uditi per le parti i difensori intervenuti in collegamento da remoto come da verbale;

Considerato che la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere,

- ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria ERP del Comune di Milano oggetto del contendere, in quanto l'eventuale accoglimento dell'istanza cautelare (e del ricorso) potrebbe arrecare pregiudizio ai predetti soggetti, mutandone la posizione in graduatoria;

– disporre che, stante l'alto numero di persone iscritte nella graduatoria, l'integrazione del contraddittorio sia effettuata mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto congruo, tenuto conto dell'efficacia territorialmente limitata della graduatoria ERP, nonché del particolare contesto determinato dall'emergenza sanitaria da Covid-19:

– autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione andrà effettuato il deposito della prova della effettuazione della integrazione del contraddittorio;

– disporre che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda entro cinque giorni alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito Internet, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Ritenuto che per l'ulteriore trattazione va fissata la camera di consiglio del 30 giugno 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa la camera di consiglio per la prosecuzione dell'esame dell'istanza cautelare alla data del 30 giugno 2021;

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 3 marzo 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.1, comma 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n.183 convertito in Legge 26 febbraio 2021, n.21, e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.